

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1988
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/88⁽³⁾, per il periodo che va fino al 31 luglio 1988, e che è quindi necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1988;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1988;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % delle media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75 deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1507/82⁽⁷⁾;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/88 per il periodo che va fino al 31 luglio 1988 e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1988;

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per un periodo

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 5.